

ACC

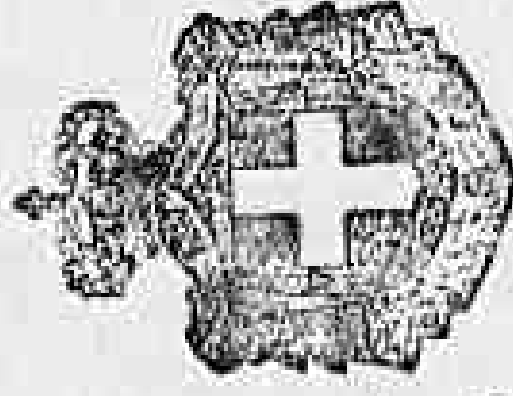
10000/142/1138

00/142/1138

GAZZETTA UFFICIALE
JULY 1944

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 40



GAZZETTA UFFICIALE
D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

Roma - Giovedì, 27 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia	Abb. annuo L. 200 semestrale » 100 trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	All'Estero	In Italia	Abb. annuo L. 120 semestrale » 60 trimestrale » 30 Un fascicolo » 4	All'Estero
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			Un fascicolo		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.
Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro Pag. 251

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.
Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 Pag. 252

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.
Estensione del beneficio dell'esonerazione dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 Pag. 253

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.
Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione Pag. 253

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti Pag. 257

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 258

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.
Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

In Italia e Colonie	Abb. annuo semestrale » 100 trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo semestrale » 200 trimestrale » 100 Un fascicolo » 8	In Italia e Colonie	Abb. annuo semestrale » 60 trimestrale » 30 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo semestrale » 120 trimestrale » 60 Un fascicolo » 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)				Abbonamento annuo . . . L. 200 — Un fascicolo . . . prezzi vari raddoppiati			

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso la Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Niccolò Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.

Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro Pag. 251

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 Pag. 252

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.

Estensione del beneficio dell'esonerazione dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 Pag. 253

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione Pag. 253

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna Pag. 254

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione. Pag. 255

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura Pag. 256

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corle dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti Pag. 257

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 258

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 155.

Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Scutito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è costituito un Comitato consultivo per gli

Istituti e le Imprese esercenti le assicurazioni private che esplicano regolare attività nel territorio dell'Italia liberata.

Il Comitato è denominato « Comitato Imprese Assicuratrici ».

Art. 2.

Il Comitato ha il compito di esaminare i problemi amministrativi e tecnici relativi all'attività degli istituti e delle imprese assicuratrici e di suggerire soluzioni e norme da servire di guida ai singoli istituti e alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

Art. 3.

Il Comitato è nominato con decreto Reale ed è composto dal presidente designato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e da otto membri:

- a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
- b) un rappresentante del Ministero delle finanze; designati dai titolari dei rispettivi Dicasteri;
- c) dai legali rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, delle Assicurazioni generali di Venezia e della Riunione Adriatica di Sicurtà;
- d) da tre membri scelti fra i legali rappresentanti delle altre imprese di assicurazioni su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un univoco doppio di nomi e su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del presidente, almeno ogni due mesi, od ogni qual volta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ad esso possono essere sottoposte per l'esame del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro tutte le questioni relative alle assicurazioni private.

Art. 5.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 29 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — DI NAPOLI — QUINTELLI

Visto, il Guardasigilli, TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º luglio 1944

Registro I. C. L. n. 1, foglio 7. — FUSCO

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco del personale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, numero 1347;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina concertata con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola alle mense di bordo, previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è aumentato:

di L. 4 per le mense Ammiragli. Comandante di nave e Ufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento;

di L. 3 per le mense Aspiranti ed Allievi della Regia Accademia navale non ammessi alla mensa Ufficiali e per la mensa Sottufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento.

Restano invariate le quote di aumento al trattamento

alle singole imprese nell'esplicazione delle loro attività.

Art. 3.

Il Comitato è nominato con decreto Reale ed è composto dal presidente designato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e da otto membri:

- a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
- b) un rappresentante del Ministero delle finanze; designati dai titolari dei rispettivi Dicasteri;
- c) dai legali rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, delle Assicurazioni generali di Venezia e della Finzione Adriatica C. Sicurezza;
- d) da tre membri scelti fra i legali rappresentanti delle altre imprese di assicurazioni su designazione fatta con elezione a maggioranza relativa, di un numero doppio di nomi e su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di intesa col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Comitato si riunisce ad iniziativa del presidente, almeno ogni due mesi, ed ogni qual volta tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Ad esso possono essere sottoposte per l'esame del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro tutte le questioni relative alle assicurazioni private.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro è autorizzato ad emanare d'intesa col Ministro per le finanze le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco del personale della Regia marina, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, numero 1347;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-D; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trattamento tavola alle mense di bordo, previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è aumentato:

di L. 4 per le mense Ammiragli, Comandante di nave e Ufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento;

di L. 3 per le mense Aspiranti ed Allievi della Regia Accademia navale non ammessi alla mensa Ufficiali e per la mensa Sottufficiali su navi in armamento, in riserva e in disponibilità o allestimento.

Restano invariato le quote di aumento al trattamento tavola previste dalla stessa tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1943.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

Luogotenente — DE COURTEN — QUINTERI

Visto, il *Giornale Ufficiale*, ANTONIO RUZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1944
Registro Marina n. 1, foglio 1. — CHIO

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 157.
Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1942, n. 1704;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1943-44 il beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse, di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, è esteso agli studenti medi e universitari che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano a famiglia di disagiata condizione economica, residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici;

b) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico trovisi attualmente in territorio occupato dal nemico; o che comunque traevano i loro ordinari mezzi di sussistenza unicamente da persone o cose che si trovano in territori occupati dal nemico.

Art. 2.

L'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 può essere provato dall'interessato anche con atto notorio.

Art. 3.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non dovute in conseguenza del presente decreto-legge, dal-

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADUGLIO — OMODEO — QUINTINI

Visto, il *Giornalisti*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1. foglio 13. — INRICELLA

REGIO DECRETO LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione d'intesa con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1943-44 il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle tasse, di cui all'art. 2 della legge 10 dicembre 1942, n. 1704, è esteso agli studenti medi e universitari che comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano a famiglia di disagiata condizione economica, residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici;

b) appartengano a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico trovisi attualmente in territorio occupato dal nemico; o che comunque traevano i loro ordinari mezzi di sussistenza unicamente da persone o cose che si trovano in territori occupati dal nemico.

Art. 2.

L'esistenza delle condizioni di cui all'art. 1 può essere provato dall'interessato anche con atto notorio.

Art. 3.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza del presente decreto-legge dalle Università, dagli Istituti dell'Ordine universitario e dai Regi Istituti e Scuole di istruzione tecnica ed artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Visto, il *Contestamento*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944

Registro P. L. n. 1, foglio 13. — INCILLA

REGIO DECRETO LEGGE 4 giugno 1944, n. 158.

Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 31 maggio 1943, n. 570;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga più idoneo.

« Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sarà corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo del titolare, il Regio provveditore

agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri titolari della provincia, preferibilmente abilitato alla vigilanza scolastica, che egli ritenga più idoneo.

« Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Le retribuzioni di cui al precedente comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.

« Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

RADEGLIO — OMODO

Visto, il *Guardasigilli*: ARANCIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944

Registro P. I. n. 1, foglio 14. — LANCILLA

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 23.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata è soppresso.

Art. 2.

E' istituita, con sede in Sassari, una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna. Tale Sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio della provincia di Sassari.

Art. 3.

La Sezione di cui al precedente articolo ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'art. 231 del Codice penale militare di guerra sia da militari o persone previsti dall'art. 252 dello stesso Codice.

Art. 4.

Le funzioni di presidente presso la Sezione di cui all'art. 2, sono esercitate da un ufficiale del Regio esercito avente grado di colonnello o tenente colonnello.

Art. 5.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati - avente grado di colonnello o tenente colonnello. Esso è coadiuvato da due o più sostituti procuratori militari.

Art. 6.

Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate rispettivamente da due ufficiali del Corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 7.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare - categorie cancellieri - avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più ufficiali cancellieri.

Art. 8.

ordinario congedo del titolare.

« Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BARNGLIO — OMERO

Visto, il *Guardasigilli*: ARANCIO-RUIZ
Registrato alla *Corte dei conti*, addì 6 luglio 1944
Registro P. I. n. 1, foglio 14. — IRICELLA

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 30 giugno 1944, n. 28.
Suppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti militari di guerra;

La Sezione di cui al precedente articolo ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'art. 251 del Codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso Codice.

Art. 4.

Le funzioni di presidente presso la Sezione di cui all'art. 2, sono esercitate da un ufficiale del Regio esercito avente grado di colonnello o tenente colonnello.

Art. 5.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare, categoria magistrati - avente grado di colonnello o tenente colonnello. Esso è coadiuvato da due o più sostituti procuratori militari.

Art. 6.

Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate rispettivamente da due ufficiali del Corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 7.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del Corpo della giustizia militare - categoria cancellieri - avente grado non superiore a capitano. Esso è coadiuvato da due o più ufficiali cancellieri.

Art. 8.

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria che in atto presta servizio presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata, passa, con le stesse funzioni, alla Sezione di cui all'art. 2.

Art. 9.

I processi pendenti presso il soppresso Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata fino alla data della entrata in vigore del presente bando, passano alla competenza della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale della Sardegna.

Art. 10.

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni in vigore per i Tribunali militari di guerra.

Art. 11.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Dal Comando Supremo, addì 30 giugno 1944

MESSE

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.
Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando 21 ottobre 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando n. 16 del 31 dicembre 1943, concernente modificazioni all'ordinamento ed alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 15 luglio 1944.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 15 luglio 1944, un Tri-

perale militare, spettano al comandante di Armata, sono devolute al comandante del Corpo italiano di liberazione.

Art. 4.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale militare di guerra di cui all'art. 2 appartiene la cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza di servizio, commessi da militari dei corpi e servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del Corpo italiano di liberazione;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovino al servizio e al seguito di tale comando presso i corpi e servizi suddetti;

3) dei reati commessi da militari che, pur non facendo parte dei corpi e servizi direttamente dipendenti dal Comando suddetto, comunque partecipino a servizi od operazioni di guerra nella zona in cui opera il Corpo italiano di liberazione.

Art. 5.

Il procuratore militare del Re presso il detto Tribunale del Corpo italiano di liberazione ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, il procedimento penale per i reati di assenza dal servizio, soli o congiunti a reati di alienazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento militare, a carico di persone appartenenti al momento del commesso reato a reparti dipendenti dal Corpo italiano di liberazione, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, solamente se in tal senso è disposto dal Ministro competente o dal comandante del Corpo italiano di liberazione o da un comandante a lui superiore.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 1944, già di competenza del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata sono rimessi al Tribunale militare

BANDO DEL COMANDO SUPREMO 3 luglio 1944, n. 29.

Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione.

NOT MARESCIALLO D'ITALIA

GIOVANNI MESSE

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando 21 ottobre 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto il bando n. 16 del 31 dicembre 1943, concernente modificazioni all'ordinamento ed alla procedura dei Tribunali militari di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata è soppresso a decorrere dal 15 luglio 1944.

Art. 2.

E' istituito, a decorrere dal 15 luglio 1944, un Tribunale militare di guerra presso il Comando del Corpo italiano di liberazione, il quale assume la denominazione di « Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione ».

Art. 3.

Il Tribunale di cui all'articolo precedente è composto e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari di Armata e le attribuzioni che, ai sensi della legge

tamente dipendenti dal Comando del Corpo italiano di liberazione;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovino al servizio e al seguito di tale comando presso i corpi e servizi suddetti;

3) dei reati commessi da militari che, pur non facendo parte dei corpi e servizi direttamente dipendenti dal Comando suddetto, comunque partecipino a servizi od operazioni di guerra nella zona in cui opera il Corpo italiano di liberazione.

Art. 5.

Il procuratore militare del Ro presso il detto Tribunale del Corpo italiano di liberazione ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 6.

Durante lo stato di guerra, il procedimento penale per i reati di assenza dal servizio, soli o congiunti a reati di alienazione di effetti di vestiario e di equipaggiamento militare, a carico di persone appartenenti al momento del commesso reato a reparti dipendenti dal Corpo italiano di liberazione, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, solamente se in tal senso è disposto dal Ministro competente o dal comandante del Corpo italiano di liberazione o da un comandante a lui superiore.

Art. 7.

I procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 1944, già di competenza del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata sono rimessi al Tribunale militare territoriale d' guerra di Bari.

Gli atti di istruzione compiuti rimangono validi o, se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio, il Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata si intende sostituito dal Tribunale militare territoriale di guerra di Bari.

Le denunce relative ai reati commessi dopo la data indicata saranno trasmesse ai Tribunali militari territoriali di guerra secondo le disposizioni in vigore.

Art. 8.

Gli ufficiali e gli altri militari che alla data del 15 luglio 1944 erano addetti al Tribunale del LI Corpo d'armata passano ad esercitare, presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione, le funzioni o mansioni già rispettivamente a ciascuno attribuite.

Art. 9.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 3 luglio 1944

MESSE

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1944 che fissa il prezzo per i cereali ed i legumi che sono soggetti a vincolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1944 che regola il raccolto per il 1944 del grano e dell'orzo; Visto il R. decreto-legge n. 146 del 3 giugno 1944 riguardante la proroga dei contratti agrari che scadono entro il 31 dicembre 1944;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1944, n. 155, che fissa le pene per la violazione dei decreti riguardanti la consegna del grano e dell'orzo ai « Granai del popolo »;

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai conti culturali, e che dalla loro applicazione non deve derivare un eccessivo onere per il fittuario, obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo;

Decreto:

Art. 2.

Per le Province nelle quali è stato fissato il prezzo base complessivo di lire noveseento per il grano tenero e di lire mille per il grano duro e di lire settecento per l'orzo comune e di lire novetocinquanta per l'orzo mondo, rimane stabilito che il prezzo reale del prodotto è pari alla metà del prezzo base complessivo, mentre l'altra metà rappresenta il sussidio di coltivazione.

Art. 3.

I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenute non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario, per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4.

All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario », per il grano o l'orzo versato dall'abfittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario al quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 3 luglio 1944

MESSE

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1944.

Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale in data 30 giugno 1944 che fissa il prezzo per i cereali ed i legumi che sono soggetti a vincolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 maggio 1944 che regola il raccolto per il 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il R. decreto-legge n. 146 del 3 giugno 1944 riguardante la proroga dei contratti agrari che scadono entro il 31 dicembre 1944;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1944, n. 155, che fissa le pene per la violazione dei decreti riguardanti la consegna del grano e dell'orzo ai « Grandi del popolo »;

Considerato che i prezzi per il grano e per l'orzo di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1944 sono stati fissati tenendo conto degli aumentati costi di produzione risultanti dai costi culturali, e che dalla loro applicazione non deve derivare un eccessivo onere per il fittuario obbligato a corrispondere il fitto in grano od in orzo;

Decreta:

Art. 1.

La somma corrisposta a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 giugno 1944, per ogni quintale di grano o di orzo conferito al « Grandi del popolo » è costituita da una quota rappresentante il prezzo effettivo del grano e dell'orzo, e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio, in compenso delle maggiori spese culturali.

Tale somma costituisce il prezzo base complessivo sul quale debbono essere calcolati gli abboni e le corrispondenti deduzioni, concernenti le caratteristiche fissate dalle nuove tabelle di classificazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e le foreste.

I contratti di fitto con pagamento dell'estaglio in natura, in grano o orzo o entrambi, stipulati fra il proprietario ed il fittuario, conservano il loro valore e, pertanto, le norme in essi contenute non vengono modificate dal presente decreto. Il sussidio di coltivazione però spetta soltanto al fittuario, per la parte di grano o orzo corrispondente allo estaglio.

Art. 4.

All'atto della consegna del grano e dell'orzo, il fittuario deve dichiarare, al Consorzio agrario, quale è la quota che versa per conto del proprietario, o che dovrà essere versata dal proprietario al quale sia stata materialmente consegnata.

Art. 5.

Il Consorzio agrario deve rilasciare due distinti bollettini di consegna: uno intestato al fittuario per il grano o l'orzo a questi appartenente, e l'altro anche intestato al fittuario ma con la dizione: « per fitto in natura dovuto al proprietario », per il grano o l'orzo versato dall'affittuario come estaglio in natura.

Nel caso che il grano o l'orzo siano versati direttamente dal proprietario che li ha ricevuti come estaglio, il bollettino di consegna dovrà essere parimenti intestato al fittuario, con l'indicazione del proprietario il quale si riferisce l'estaglio.

Art. 6.

L'ammontare complessivo, risultante dal bollettino di consegna riferentesi a canone per fitto in natura, sarà pagato metà al fittuario e metà al proprietario, mediante firma di quietanza apposta da entrambi.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i rapporti contrattuali che prevedono la corrispondenza con canoni di affitto in grano od orzo del raccolto 1944, e quindi anche al sub-affittuario nei confronti del fittuario.

Per eventuali consegne di quote corrispondenti a canoni di fitto in grano ed orzo già avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, all'avente diritto è data la rivalsa del sussidio.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate col presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Roma, addì 26 luglio 1944

Il Ministro: FAUSTO GULIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottosegnati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

- 1) R. decreto 20 ottobre 1943 n. 1/3, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — Milano.
- 2) R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 3. — Milano.
- 3) R. decreto 29 ottobre 1943, n. 3/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 9. — Milano.
- 4) R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 4. — Milano.
- 5) R. decreto-legge 27 novembre 1943, n. 11/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 10. — Milano.
- 6) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Industria n. 1, foglio n. 3. — Fiesse.
- 7) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 5. — Milano.
- 8) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1944, Reg. Presidenza n. 1, foglio n. 7. — Milano.
- 9) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, registrato alla

I sottosegnati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso questa Sezione:

R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 1. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni n. 1, FF. SS., foglio n. 2. — Condò.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 1. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 8. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 9. — Zanca.

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 10. — Zanca.

R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni, PP. TT., n. 1, foglio n. 3. — Condò.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 19. — Greco.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 20. — Greco.

R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra n. 1, foglio n. 6. — Zanca.

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 15. — Irblesella.

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 68, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 33. — Greco.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Finanze n. 1, foglio n. 44. — De Tullio.

R. decreto 27 febbraio 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 3. — Viglar.

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica n. 1, foglio n. 2. — Viglar.

R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Zeterno n. 1, foglio n. 34. — Greco.

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 118, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno n. 1, foglio n. 35. — Greco.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, che, in esecuzione dei provvedimenti, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sono stati ora ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

- 1) R. decreto 20 ottobre 1943 n. 11/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — *Maisano.*
- 2) R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 3. — *Maisano.*
- 3) R. decreto 20 ottobre 1943, n. 3/A, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 5. — *Maisano.*
- 4) R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 4. — *Maisano.*
- 5) R. decreto-legge 27 novembre 1943, n. 11/B, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 10. — *Maisano.*
- 6) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Reg. Industria, n. 1, foglio n. 4. — *Fusco.*
- 7) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 3, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 5. — *Maisano.*
- 8) R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 157, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 2. — *Maisano.*
- 9) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 3. — *Maisano.*
- 10) R. decreto 25 maggio 1944, n. 142, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Reg. Presidenza, n. 1, foglio n. 11. — *Maisano.*
- 11) R. decreto 16 giugno 1944, concernente la nomina del Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1944, Reg. Finanze, n. 1, foglio n. 1. — *De Tullio.*

Salerno, 3 luglio 1944.

Il presidente: *Maisano*

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 7, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra, n. 1, foglio n. 8. — *Zanca.*

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 8, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra, n. 1, foglio n. 9. — *Zanca.*

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra, n. 1, foglio n. 10. — *Zanca.*

R. decreto-legge 10 gennaio 1944, n. 10, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Comunicazioni, PP, TT, n. 1, foglio n. 3. — *Condo.*

R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 13, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno, n. 1, foglio n. 19. — *Greco.*

R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 14, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Interno, n. 1, foglio n. 20. — *Greco.*

R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Guerra, n. 1, foglio n. 6. — *Zanca.*

R. decreto-legge 23 gennaio 1944, n. 49, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Pubblica Istruzione, n. 1, foglio n. 15. — *Ippolita.*

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno, n. 1, foglio n. 23. — *Greco.*

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1944, Reg. Finanze, n. 1, foglio n. 44. — *De Tullio.*

R. decreto 17 febbraio 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica, n. 1, foglio n. 3. — *Vigilar.*

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 93, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Aeronautica, n. 1, foglio n. 2. — *Vigilar.*

R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno, n. 1, foglio n. 34. — *Greco.*

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno, n. 1, foglio n. 35. — *Greco.*

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno, n. 1, foglio n. 36. — *Greco.*

R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 129, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Reg. Industria, n. 1, foglio n. 15. — *Fusco.*

R. decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1944, Reg. Interno, n. 1, foglio n. 27. — *Greco.*

Salerno, addì 7 luglio 1944.

Il presidente: *Maisano*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.O., Commissario esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi e abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 luglio 1944

M. S. LUSH

GENERALE DI BRIGATA

Commissario esecutivo per il Commissario capo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE 3 LUGLIO 1944, N. 152. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

CIRCOLARE N. 100 DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 17 MAGGIO 1944 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 luglio 1944).

Norme per la regolamentazione della disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE 4 LUGLIO 1944, N. 153. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 dell'8 luglio 1944).

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo del raccolto 1944.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 1944, N. 10. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 15 gennaio 1944). Limitatamente all'art. 1 modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 24 maggio 1944.

Attribuzioni straordinarie del Ministro per le comunicazioni e modificazioni all'art. 68 del R. decreto n. 2900 del 30 dicembre 1923 concernente la commissione di disciplina per il personale delle Poste e Telegrafi.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1944, N. 147. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Modifica temporanea della composizione della Commissione centrale per la Finanza locale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 GIUGNO 1944. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 28 giugno 1944).

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 41

Corto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-854

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo L. 4	All'Estero	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 Un fascicolo L. 4	Abb. annuo L. 240 semestrale L. 120 trimestrale L. 60 Un fascicolo L. 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (corrispondenti titoli, obbligazioni, cartelle)			Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo —		
Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale»			Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo —		

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze — Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 500 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per

la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

per i annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto: 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1943, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1943, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B, per la delascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica irreprensibile.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione.

inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

- 1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
- 2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;
- 3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concesse dallo Stato, e di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

- 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
- 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno con seguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N., sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; né sono dovute le indennità e le somme rimesse a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo

narie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

- 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
- 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno con seguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N., sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa o da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.
Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a provvedimento per l'epurazione può essere sceso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 29 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

corrisposto a titolo di indennità. Il provvedimento di sospensione di ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione di ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione di ogni altra indennità.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio. Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora aditati all'amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'amministrazione italiana dei territori stessi.

di appartenere alla categoria di regime gli incrementi Si presumono altresì proibiti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e dei coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avvocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati.

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli articoli 306, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'art. 36 del Codice di procedura penale e dell'art. 37 della legge n. 190 del 1933.

Art. 34.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatrici del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione pro-

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 372 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assunto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1913, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal conseguire i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chinque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresses dal R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, delegare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, su sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

- 1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;
- 2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;
- 3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;
- 4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;
- 5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;
- 6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;
- 7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I provvedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fuori gli atti cominciati che

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a fa parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denunzia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

zioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Funzioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1943, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riferente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI
— RUINI — SARAGAT — SFORZA —
TOGLIATTI — CARANFINI — TULLI
— SIGLIANTI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — PIACENTINI —
DE RUGGIERO — MANCINI —
GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944

Registro n. 1, Presidenza, foglio 54. — Masi

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Stante la circostanza di estendersi le suddette fun-

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi
e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli istituti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;

n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 2000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI AL SERVIZIO ARMI

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1200 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 2000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari avanzi la durata massima di tre

serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

- BONOMI — CIANCA — DE GASPERI
- RUINI — SARAGAT — SFORZA
- TOGLIATTI — CARANINI — TUTTINI
- SIGLIENI — SOLERI — CASATI
- DE COURTEN — PIACENTINI —
- DE RUGGIERO — MANCINI —
- GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il *Giornale degli Ufficiali*; TUTTINI
Registrazione alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1. Presidenza, foglio 54. — M&S

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il *Ministro*; SOLERI

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofo l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
- n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
- n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
- n. 80 da L. 1800 per il liceo, l'Istituto tecnico superiore, l'Istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
- n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO MILITARE

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 1700 per il liceo, l'Istituto tecnico superiore e l'Istituto magistrale superiore;
- n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie questa sia iscritta all'Opera di previdenza per i personale civili e militari dello Stato, incorporato in questo Ente dal 1° settembre 1942 nonché gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonché per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, o dove aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'amministratore o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate da la Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentano l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonché una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Commissario: GEN. F. CALLARI

SANTI RAFFAELI, gerente

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Linn, 51, Roma.

Tutti i termini sono invariabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1932, n. 23.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.

2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.

3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.

4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventuale orfano di guerra.

5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre tecnici, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.

6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.

7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambasciughe e genitori.

9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenni e privo di entrambi i genitori.

10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante non è già iscritto all'università o ad altro istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

GIROLAMI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Anno 85° — Numero 41

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

D'ITALIA

DEL REGNO

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 semestrale L. 100 trimestrale L. 50 Un fascicolo L. 4	All'Estero	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 Un fascicolo L. 4	All'Estero
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)			Un fascicolo		
Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo			Abbonamento annuo L. 200 — Un fascicolo		
Prezzi vari raddoppiati			Prezzi vari raddoppiati		

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24).

e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze — Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEDMONT

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che

istituisce il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

LEGGI E DECRETI

Sanzioni contro il fascismo Pag. 259

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti d'orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 265

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 27 lu-
glio 1944 n. 159

MOVIES IN SAVOIA

Parental Involvement

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza:

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2911, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comuni sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 2;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

missione di delitti.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate
a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati
dal fascismo.

Art. 61.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annulate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica irribata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli, si sono sottratti al presente decreto, sono rimasti

zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della prescrite guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori

zione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo le disposizioni del Codice penale del 1889.
Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.
Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.
Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica irreprensibile.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.
Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.
I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.
Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.
L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.
Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione.

i tedeschi.
Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.
Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.
Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

- 1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
- 2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;
- 3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concesse di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

- 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
- 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpia littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiato l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; né sono dovute le indebitate e le somme riscosse a causa del ritardo.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di esentare testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. È ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di

zioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concesse, e alle Aziende di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno con seguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'Autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N., sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'Autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

La conclusione della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a licenziare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, dal coniuge

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epura-
zione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è
corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa
ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione
è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui
al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati
della tenuta di albi per l'esercizio di professioni,
arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate
di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri
di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro compe-
tente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un
presidente, di un membro designato dagli organi inca-
ricati della tenuta dell'albo e di un membro designato
dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso
ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni
centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal
Ministro competente e composte di un presidente, di
due magistrati dell'ordine giudiziario o amministra-
tivo, in servizio o a riposo, di quattro membri desi-
gnati dagli organi professionali e di due altri membri
designati dall'Alto Commissario per le sanzioni con-
tro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione,
può essere inflitta la sospensione temporanea dall'eser-
cizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo
è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente
al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel
presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di
questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo
grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio.
Per i territori non liberati e per quelli in cui una
non ancora affidati all'Amministrazione del Governo ita-
liano, la scadenza del termine indicato nel primo com-
ma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'
Amministrazione italiana dei territori stessi.

monque svolta attività politica, come fascista, si presu-
mono profitti di regime, a meno che gli interessati
dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita
provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato
di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi
patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e dei co-
nuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista,
aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le
persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali
si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acqui-
stati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debi-
tore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a
profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di pro-
fitti di regime risponde tutto il patrimonio del de-
bitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le
persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso
sono solidalmente responsabili con i loro congiunti,
associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a
pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto
rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal de-
bitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo
tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo cre-
dito per profitti di regime, i beni acquistati entro il
quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge
del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regi-
me sono di competenza di una Sezione speciale della
Commissione provinciale delle imposte, formata dal
presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato
e da quattro commissari nominati dal Ministro per le
finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di
provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in
base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad infor-
mazioni degli organi finanziari e a segnalazioni firmate
di privati.

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 372 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'ar-

Art. 34.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione pro-

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accreditamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 572 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'art. 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assunto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 595.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si infrenette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresses dal R. decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nel paragrafo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e degli altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, d sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

- 1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;
- 2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;
- 3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;
- 4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;
- 5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;
- 6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;
- 7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I provvedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la vertenza delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fascisti e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Lezioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riguardante la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI
— RUINI — SARAGAT — SFORZA —
TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI
— SIGLIANTI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — PIACENTINI —
DE RUGGIERO — MANCINI —
GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944

Registro n. 1. Presidenza, foglio 54. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 30 posti in convitti ed orfanotrofi
e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 30.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'Istituto tecnico superiore, l'Istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ARMATO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-1945 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'Istituto tecnico superiore e l'Istituto magistrale superiore;
n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

ente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

- ROSSINI — CIANCA — DE GASTRI
- REINI — SARAGAT — SPERZA —
- TOGLIATI — CARANDINI — TUPINI
- SIGLIANTI — SOLERI — CASATI
- DE COURTEN — PIAZZINI —
- DE RUGGIERO — MANCINI —
- GULLO — CERADONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1. Presidenza, foglio 34. — Masi

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni del Banco di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLMI

e per n. 550 borse di studio

AUTORENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Concorsi ed orfanotrofi

I posti vacanti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofo l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
- n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
- n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
- n. 50 da L. 1600 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
- n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

AUTORENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 1500 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
- n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 6 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, del personale e degli ufficiali in S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di previdenza per i familiari civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942 nonché gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti al fine del 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonché per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'anno scolastico 1943-44.

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Litta, 31, Roma.

Tutti termini sono irrinunciabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere o il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1932, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.

2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.

3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.

4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventuale beneficiario di guerra.

5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, del quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.

6. Il decreto del quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.

7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambasciadori.

9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenni o privo di entrambi i genitori.

10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'anno scorso o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasti già iscritto all'università o ad altro istituto superiore dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

GIULIO GIUSEPPE, *direttore*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

SANTI RAFFAELI, *gerente*

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati al nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammmissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentano l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento per l'universitario, al quale possono iscriversi esclusivamente laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45 e i candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

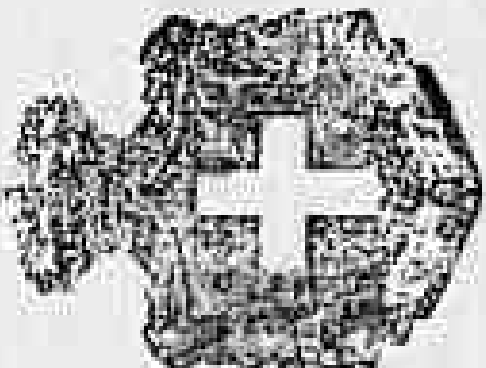
Roma, addì 30 giugno 1944

Il Commissario: GEN. F. CALLARI

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 41

Conto corrente con la Poste



GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	Abb. annuo L. 200 • semestrale » 100 • trimestrale » 50 (Un fascicolo » 4)	In Italia	Abb. annuo L. 120 • semestrale » 60 • trimestrale » 30 (Un fascicolo » 4)
• Colonie	All'Estero	• Colonie	All'Estero
Ai soli «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)		Un fascicolo	
In Italia e Colonie	Abbonamento annuo L. 100 — (Un fascicolo) — prezzi vari	Abbonamento annuo L. 200 — (Un fascicolo) — prezzi vari raddoppiati	Abbonamento annuo L. 240 — • semestrale » 120 • trimestrale » 60 (Un fascicolo » 8)

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», vedgersi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.	
Sanzioni contro il fascismo	Pag. 259
DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.	
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia	Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 630 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.	
Sanzioni contro il fascismo.	

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emancipazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159. Pag. 259

Sanzioni contro il fascismo

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 305

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944 n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e...

zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Ohi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spon-

inferiori a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commette delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coerenza

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

- 1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
- 2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;
- 3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concesionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

- 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
- 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolerista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciapra littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N., sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta

minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti, né sono dovute le indennità e le somme rimesse a causa del tracollo.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado alla Commissione costituita presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che è presidente, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. È ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Ammini-

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:
1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.
Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'Autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.
Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi

ministero o tante autorità, che possono essere costituite più personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che lo presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, escluso ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni o due o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o colateresenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio. Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressanza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni fruite di privati.

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 34.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione pro-

uale può, su richiesta dell'Alto Commissario del Regno, su istruzione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

La Sezione speciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 372 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assolute difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresses dal R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, su iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a fa parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Lezioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 17 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI STATALI

Provvidenza per il personale civile e militare dello Stato

**Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi
e per n. 550 borse di studio**

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofo l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
- n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
- n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
- n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
- n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI AL SERVIZIO ARMATO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 1000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
- n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1943, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

- BONOMI — CIANCA — DE GASPERI
- RUINI — SARAGAT — SPORZA —
- TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI
- SIGLIANTI — SOLERI — CASALI
- DE COURTEN — PIACENTINI —
- DE RUGGIERO — MANCINI —
- GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1. Presidenza, foglio 54. — Masi

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni anche all'An-

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 350 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI E AGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 30.
Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.
Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofo l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.
Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:
n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI AL SERVIZIO ARMA

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:
n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, del marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste già iscritte all'Opera di presidenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1943, nonché gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.
Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonché per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOLA

- BONOMI — CIANCA — DE GASPERI
- RUINI — SARAGAT — SFORZA —
- Togliatti — CARANDINI — TURINI
- SIGLIENI — SOLERI — CASATI
- DE COURTEN — PIACENTINI —
- DE RUGGIERO — MANCINI —
- GUZZO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 54. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, tra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni del Banco di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLERI

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di presidenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lione, 46, Roma.

I benefici terribili sono inalienabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicato con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1912, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conferma dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia non che la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.
7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenni e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devevi unire un certificato con le seguenti indicazioni:
 - a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
 - b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
 - c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

GIULIO GIUSEPPE, direttore

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati al nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammis-sione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risulti i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonché una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45.

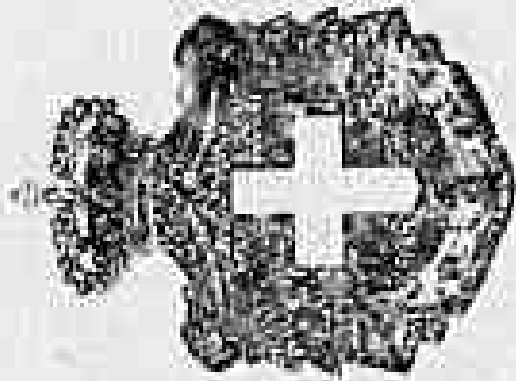
I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Commissario: GEN. F. CALLARI

SANTI RAFFAELE, genero

Corio corrente con la Posta



GAZZETTA UFFICIALE

D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

Roma - Sabato, 29 luglio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 semestrale : 100 trimestrale : 50 Un fascicolo : 4	Abb. annuo L. 400 semestrale : 200 trimestrale : 100 Un fascicolo : 8	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120 semestrale : 60 trimestrale : 30 Un fascicolo : 4	Abb. annuo L. 240 semestrale : 120 trimestrale : 60 Un fascicolo : 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sottoscrizioni, cartelle)			Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati		

per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 720, ri-

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1943, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 530 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1943, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29 B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

fascista, compromesso e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettilineo intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni o le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di retitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

quasi hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promesso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 129 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promesso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica irreprensibile.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative dichiarazioni sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coerenza

interiore a cinque anni.

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinguuto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

Titolo II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;

3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N., sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i fascisti, può essere esente dalla dispensa e

minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al congiungimento degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; né sono dovute le indennità e le somme riscosse a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che ne presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Altro Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Altro Commissario.

Nelle forme previste dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di esentare testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Altro Commissario ed all'interessato. È ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Altro Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Ammini-

interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

- 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
- 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno con seguito nomine ed avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciappa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato aiuto o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.

Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi

Commissioni costituite presso ogni ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a provvedimento per l'opposizione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nel caso di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professionisti, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 25.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

L'impiegato sottoposto a provvedimento per l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivelare le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio. Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

unque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati.

Art. 31.

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'indigenza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 372 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale, si applicano le disposizioni dell'art.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del sottovo comma con la modifica dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempire le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La richiesta di liquidazione della Commissione pro-

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 232 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non attesta agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'art. 20, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 23.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assolutio d'ufficio di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chimunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 33.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresses dal R. decreto-legge 2 agosto 1933, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a fa parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e degli altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Sanzioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

zioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti legge 9 agosto 1943, n. 729, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riferente la materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — DE GASPERI
— RUINI — SARAGAT — SFORZA —
TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI
— SIGLIENTI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — PIACENTINI —
DE RUGGIERO — MANCINI —
GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 53. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'an-

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi
e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
- n. 120 da L. 1300 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
- n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
- n. 80 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
- n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ARMATO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
- n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
- n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

- BONOMI — CIANCA — DE GASPERI
- RUINI — SABAGNI — SFORZA —
- TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI
- SIGLIENI — SOLERI — CASATI
- DE COFFERIS — PIACENTINI —
- DE RUGGIERO — MANCINI —
- GUTTO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registri n. 1, Presidenza, foglio 54. — MASI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

- Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLERI

Concorso per

e per n. 550 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ESCHITTI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli Eschitti sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparatrici e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli Eschitti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
- n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

- n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
- n. 50 da L. 1900 per il liceo, l'Istituto tecnico superiore, l'Istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

- n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri Istituti di istruzione superiore;

- n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ESCHITTI IN SERVIZIO ARMATO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli Eschitti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

- n. 100 da L. 1000 per il liceo, l'Istituto tecnico superiore e l'Istituto magistrale superiore;
- n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri Istituti di istruzione superiore;

- n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli di gli Eschitti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste che iscritte all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, incorporate in questo Ente dal 1° settembre 1942, nonché gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonché per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti civili, via Lino, 51, Roma.

Detti termini sono inoppugnabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 23 della legge 19 gennaio 1932, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventuale orfano di guerra.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia non che la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.
7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di anziane genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenni e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:
 - a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
 - b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
 - c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate da la facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, in tal modo che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certifi-

cati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Commissario: GEN. F. CALLARI

GIULIO CAUSERRE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Conto corrente con la Poste

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO

Roma - Sabato, 29 luglio 1944

TELEF.: 50-139 51-236 51-554

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	L. 200	In Italia	L. 120
• semestrale	100	• semestrale	60
• trimestrale	50	• trimestrale	30
• Un fascicolo	4	• Un fascicolo	4
All'Estero	L. 400	All'Estero	L. 240
• semestrale	200	• semestrale	120
• trimestrale	100	• trimestrale	60
• Un fascicolo	8	• Un fascicolo	8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle, cartelle, obbligazioni, cartelle)		Abbonamento annuo... L. 200 —	
		Un fascicolo prezzi vari raddoppiati	
In Italia o Colonia	L. 100 —	Un fascicolo prezzi vari raddoppiati	
		Prezzi vari	

per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», vedgersi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159. Pag. 250
 Sanzioni contro il fascismo

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944. Pag. 253
 Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 263

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944 n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
 PRINCIPALE DI PIEMONTE
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
 9 agosto 1943, n. 704, che

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;
 Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concetto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate

per gli annunci da inserire nella "Gazzetta ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23/24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 159.

Sanzioni contro il fascismo Pag. 259

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia Pag. 265

CONCORSI

Ministero delle finanze - Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio. Pag. 265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944 n. 159.

Sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

TITOLO I.

Punizione di delitti.

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.

Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2.

I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime

fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte.

Essi saranno giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata.

Art. 3.

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica illibata.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

zione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata ad una Sezione della Suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Giustizieri.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ai tre anni.

Art. 7.

Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2; ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cit-

Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del Codice penale del 1889.

Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.

Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo.

Art. 4.

I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, dai Tribunali e dai Pretori.

Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di condotta morale e politica irreprensibile.

Art. 5.

Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.

Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.

I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.

Art. 6.

Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.

Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.

L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione.

o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:

a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;

b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.

Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con atti di valore.

Art. 8.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4.

Quanto ai membri di Assemblée legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza dalla loro carica sarà decisa dall'Alta Corte di cui all'art. 2: ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.

Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale.

TITOLO II

Epurazione dell'Amministrazione.

Art. 11.

Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:

- 1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;
- 2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;
- 3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale.

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:

- 1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
- 2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.

Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciapra littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N., sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i fascisti, può essere avuta in considerazione per

minacce e pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.

Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficace, con l'opera propria, aiutato i patrioti e danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.

In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assenti che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; né sono dovute le indennità e le somme riscosse a causa del trasloco.

Art. 18.

Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più Commissioni presso lo stesso Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme previste dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto-commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. È ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Ammini-

Art. 12.

Sono dispensati dal servizio:
1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;
2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno con seguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei gerarchi fascisti.

Art. 13.

Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti dalle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di faziosità fascista o della incapacità o del mal costume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.
Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente.

Art. 14.

Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o autemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova di settarietà e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.

Art. 15.

Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.

Art. 16.

Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e, alla ogni misura disciplinare.

Art. 17.

Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.
Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi

persone di un Ministero.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato d'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che lo presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Per i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.

Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 19.

All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.

Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esso delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.

Art. 20.

Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. E' ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sotto commissioni.

Art. 21.

La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le norme comuni, tale forma di provvedimento.

La stessa Autorità emana i provvedimenti disciplinari previsti dal presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni.

Art. 22.

L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione.

L'impiegato sottoposto a provvedimento per l'equazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a l'ommissione centrali costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

TITOLO III.

Avocazione dei profitti di regime.

Art. 26.

I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.

Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da chi ha rivestito cariche pubbliche o comunque svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa persona.

Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, escluso ogni altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 18, dal Prefetto.

Art. 23.

Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli precedenti.

Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità da lui delegata, e composte di un presidente, di un membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissione centrale costituita, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Art. 24.

Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Art. 25.

Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto.

Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio. Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogata fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

provvedimenti, escluso

di appartenere alla stessa persona. Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate nel primo comma.

Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o posseduti per interposte persone.

Art. 27.

Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di regime, possono essere avocati allo Stato.

Art. 28.

Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono solidalmente responsabili con i loro congiunti, associati e clienti.

Art. 29.

Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a questo:

- 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;
- 2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.

Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo.

Art. 30.

L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità e competenza.

La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazioni dell'Alto Commissario, ad informazioni degli organi finanziari e a segnalazioni trasmesse di privati.

La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e liquidazione dei profitti di regime.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da un procuratore legale od avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.

Art. 31.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Com-

Art. 34.

L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.

Tale rettifica è in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.

Art. 35.

Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempire le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 372 del Codice di procedura penale.

Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale.

Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Altro Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è punito come al comma precedente.

Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.

Art. 32.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Altro Commissario entro sessanta giorni.

La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.

Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'art. 30, penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.

Art. 33.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assolute difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo all'Altro Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.

all'art. 26.

La stessa facoltà spetta, anche di ufficio, ai presidenti delle Commissioni.

Si applicano le disposizioni del settimo e ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 36.

In seguito a decreto dell'Altro Commissario da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti proffittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta.

Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.

Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute proffittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intrattiene nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a lire centomila.

Art. 37.

La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.

La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.

TITOLO IV.

Liquidazione dei beni fascisti.

Art. 38.

I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresses dal R. decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, sono devoluti allo Stato.

Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a fa parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.

Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi o enti, l'Alto Commissario può altresì, su iniziativa o su denuncia dei privati, promuovere:

1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I

2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;

3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

Art. 39.

Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

TITOLO V.

L'Alto Commissario.

Art. 40.

Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza.

In caso di suo impedimento essi possono sostituirlo ognuno per il proprio ramo.

Essi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Alto Commissario, e sono equiparati ai magistrati di terzo grado.

All'Alto Commissariato possono essere assegnati commissari in numero non maggiore di due per ogni ramo, nominati nella forma prevista dal comma precedente.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. Degli uffici di segreteria possono essere chiamati a far parte anche estranei all'Amministrazione.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguire gli ordini.

Art. 41.

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il fascismo.

Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su denuncia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.

hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;

4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa del servizio, davanti alle apposite Commissioni di primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;

5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa Commissione centrale;

6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;

7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.

TITOLO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 56, 37 e 47 dello Statuto.

Art. 43.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, all'avocazione dei profitti di regime e alla liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, aumentati da un terzo alla metà.

Art. 44.

I provvedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano incompatibili con le norme stesse.

I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 45.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente decreto.

Art. 46.

Sono abrogati i Regi decreti-legge 9 agosto 1942, n. 720, 28 dicembre 1943, n. 29/B, 26 maggio 1944, n. 134.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, nella parte relativa alla materia regolata dal presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

VIMBERTO DI SAVOIA

RONOMI — CIANCA — DE GASPERI
— RUINI — SARAGAT — SPERZA —
TOGLIATTI — CARANDINI — TURINI
— SIGLIANTI — SOLARI — CASATI
— DE COURTEN — PIACENTINI —
DE RUGGIERO — MANCINI —
GUILLI — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli, TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944
Registro n. 1, Presidenza, foglio 54. — Masi

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzati, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 559 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ESCRITI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 59. Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofo l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature. Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 840 per le scuole elementari;
n. 130 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;
n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 30 da L. 1650 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;
n. 70 da L. 2400 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ESCRITI - SERVIZIO STATO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:
n. 100 da L. 1200 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;
n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

RONOMI — CIANCA — DE GASPERI
— RUINI — SARAGAT — SPORZA —
FIOGLIANTI — CARANDINI — TURINI
— SGLIENZI — SOLERI — CASATI
— DE COURTEN — PIACENTINI —
DE REGGIERO — MANCINI —
GUTULO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Contrasto: TUPINI;
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944;
Registro n. 1. Presidenza, luglio 44. — MSI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1944.
Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune Banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto del 22 dicembre 1942 del Ministero per gli scambi e per le valute col quale furono autorizzate, fra gli altri, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Ritenuta la opportunità di estendere le suddette funzioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia anche all'anno 1944;

Decreta:

Il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia sono autorizzati, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 fino al 31 dicembre 1944, a continuare a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Roma, addì 11 luglio 1944

Il Ministro: SOLERI

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Concorsi ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono 59.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1944.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofo l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corridoio prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonché tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 800 per le scuole elementari;
n. 120 da L. 1200 per la scuola media di 1° grado e per la scuola di avviamento professionale;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 50 da L. 1900 per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e per la scuola tecnica;

n. 70 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 7 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari,

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI AL SERVIZIO MILITARE

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1944-45 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 100 da L. 1000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 50 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

AVVERTENZE

Al concorso possono partecipare soltanto gli orfani e i figli degli iscritti e cioè del personale civile di ruolo dello Stato, dei marescialli e degli ufficiali in S. P., categorie queste iscritte all'Opera di previdenza per i personale civili e militari dello Stato, incorporata in questo Ente dal 1° settembre 1942 per nonché gli orfani e i figli dei soli insegnanti elementari di ruolo dello Stato iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonché per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo con gli studi, e deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1943-44.

Le domande devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 15 settembre 1944 all'Ente nazionale di presidenza ed assistenza per i concorrenti statali, via Lancia, 50, Roma.

Le domande sono inalterabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intende concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1932, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra.

5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al termine valido di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia non che la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.

6. Il decreto sul quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.

7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.

8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambidue i genitori.

9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenni e privo di entrambi i genitori.

10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni:

- a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
- b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
- c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'amministrazione da cui risulti che l'iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentano l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente Autorità scolastica, dal quale risulterà i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonché una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento post-universitario, al quale possono iscriversi *esclusivamente* i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1944-45.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 20 giugno 1944

Il Commissario: GEN. F. CALLARI

GIULIO GIUSEPPE, Direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANTI RAFFAELE, gerente

0094